

## PARERE N. 208 DEL 19/12/2012

PREC 221/12/S

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale - " *Affidamento del servizio di gestione delle biblioteche del sistema bibliotecario della Montagna Pordenonese* " - importo a base d'asta di euro 63.000,00 - S.A.: Comunità Montana del Friuli Occidentale.

**Requisiti di idoneità professionale - svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.**

### Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

#### *Considerato in fatto*

In data 20 settembre 2012 è pervenuta l'istanza in epigrafe, con la quale la Comunità Montana del Friuli Occidentale ha chiesto un parere in merito alla possibilità di ammettere la cooperativa Artco Servizi alla procedura di cottimo fiduciario indetta, con lettera d'invito del 4 settembre 2012, per l'*affidamento del servizio di gestione delle biblioteche comunali e civiche facenti parte del sistema bibliotecario della Montagna Pordenonese, da aggiudicare al massimo ribasso sull'importo a base di gara pari ad euro 63.000,00.*

Il paragrafo 9 della lettera d'invito ed il paragrafo 5 del capitolato speciale d'appalto stabiliscono, in termini sostanzialmente coincidenti, che i concorrenti devono soddisfare il requisito di idoneità professionale consistente nell'aver svolto " *almeno due servizi simili di gestione biblioteche e/o attività culturali connesse* " nell'ultimo triennio, in favore di enti pubblici o privati.

La cooperativa Artco Servizi, secondo quanto si desume dal verbale di gara, ha allegato i seguenti titoli:

- progetto denominato " *Sistemazione archivio generale* " presso il Comune di San Giorgio di Nogaro;
- progetto denominato " *Riordino e valorizzazione degli archivi dell'Amministrazione* " presso la Provincia di Udine;
- progetto denominato " *Archivi servizi educativi, politiche sociali, gestione strutture socio-assistenziali* " presso il Comune di Gorizia.

Il responsabile del procedimento, nella seduta del 17 settembre 2012, ha ritenuto che i servizi dichiarati dalla cooperativa Artco Servizi siano pertinenti a quanto prescritto dalla lettera d'invito, rilevando testualmente che " *... pur non rinvenendosi espressamente un servizio di gestione di biblioteche, che peraltro non era esplicitamente richiesto dai documenti di gara a pena d'esclusione, gli stessi possano comunque ritenersi similari a quelli oggetto della gara in quanto riguardanti anch'essi attività di catalogazione, archiviazione e gestione documentale che sono correlate all'impiego di personale in grado di eseguire le mansioni richieste e rapportarsi con gli utilizzatori* ". Tuttavia, in seguito al preavviso di ricorso notificato dalla cooperativa Euro & Promos Group (unico altro concorrente ad aver presentato offerta), la stazione appaltante ha determinato la sospensione della procedura ed ha richiesto il parere di questa Autorità in merito alla possibilità di ammettere la cooperativa Artco Servizi.

La formale comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata alle parti interessate con nota del 16 ottobre 2012.

#### *Ritenuto in diritto*

Viene richiesto il parere di questa Autorità in ordine all'ammissione della cooperativa Artco Servizi alla gara indetta dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale, con lettera d'invito del 4 settembre 2012, per l'*affidamento del servizio di gestione delle biblioteche comunali e civiche* .

Sulla base della documentazione prodotta dalle parti, l'ammissione decisa dal responsabile del procedimento nella seduta di gara del 17 settembre 2012 è legittima.

La *lex specialis* di gara richiede in modo inequivoco, per la verifica dell'idoneità professionale dei concorrenti, la dimostrazione di aver svolto nell'ultimo triennio " *servizi simili* " e non già identici a quelli oggetto dell'appalto.

L'appalto, il cui contenuto è analiticamente descritto nel paragrafo 7 del capitolato speciale allegato alla lettera d'invito, riguarda la complessiva gestione delle biblioteche pubbliche situate nei Comuni di Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Montereale Valcellina, Polcenigo, Vajont e Vivaro.

L'affidatario del servizio dovrà assumere non soltanto le tipiche attività di *front office* agli utenti, ma anche numerose e rilevanti prestazioni di *back office* quali la catalogazione ed etichettatura dei volumi, la collocazione del materiale librario, il prestito locale ed interbibliotecario, l'aggiornamento delle raccolte, la gestione ed aggiornamento del *software* delle biblioteche, la gestione del centro di catalogazione e della biblioteca centrale di Maniago. L'appaltatore dovrà inoltre prestare

supporto alle iniziative culturali degli enti locali.

Appare del tutto evidente l'analogia tra le attività sopra enumerate ed i servizi archivistici svolti e documentati dalla cooperativa Artco Servizi.

In via di principio, è ormai pacifico che la stazione appaltante può legittimamente prevedere nel bando di gara, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica, che i concorrenti abbiano svolto servizi identici a quello oggetto dell'appalto, purché il requisito dell'identità dei servizi sia chiaramente espresso e risponda ad un preciso interesse pubblico (si veda, di recente: A.V.C.P., deliberazione 18 luglio 2012 n. 66; in giurisprudenza, tra molte: Cons. Stato, sez. V, 12 aprile 2005 n. 1631; Id., sez. IV, 6 ottobre 2003 n. 5823).

Tuttavia, quando la *lex specialis* di gara richieda, come nella fattispecie, di dimostrare il pregresso svolgimento di " *servizi simili* ", non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, considerato che la *ratio* di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno temperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche (così A.V.C.P., parere 19 novembre 2009 n. 135).

In conclusione, i titoli allegati dalla cooperativa Artco Servizi sono rispondenti al requisito di idoneità professionale richiesto dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale, nel paragrafo 9 della lettera d'invito e nel paragrafo 5 del capitolato speciale d'appalto.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

## **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la Comunità Montana del Friuli Occidentale, in relazione alla gara indicata in epigrafe, ha legittimamente ammesso la cooperativa Artco Servizi sulla base dei servizi da questa svolti presso il Comune di San Giorgio di Nogaro, la Provincia di Udine ed il Comune di Gorizia.

I Consiglieri Relatori: Luciano Berarducci , Andrea Camanzi

Il Presidente : Sergio Santoro

*Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 dicembre 2012*

Il Segretario Maria Esposito

.